

**ORIGINALE**

18426.2022



**REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

GIACOMO TRAVAGLINO  
LINA RUBINO  
ENZO VINCENTI  
MARCO ROSSETTI  
ANNA MOSCARINI

Presidente  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere - Rel.

**RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE**

Ud.  
06/05/2022  
CC

*non 18/1/26*

**ORDINANZA**

sul ricorso 34971/2019 proposto da:

(omissis) , rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis)  
(omissis) elettivamente domiciliata in R (omissis)  
presso lo studio dell'avvocato (omissis)

Pec. : (omissis)

-ricorrente -

contro

(omissis)

*M*

Ricorrente ammesso al gratuito patrocinio delib. Cons. ord. Avv. ti di ~~Reata~~ del 14/11/19

960  
2022

-intimati-

nonchè contro

(omissis) rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)  
(omissis) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in  
(omissis)

Pec: (omissis)

-controricorrente -

nonchè contro

(omissis) nella qualita' di erede di: l (omissis) , rappresentato  
e difeso dall'avvocato (omissis) ed elettivamente domiciliato  
presso lo studio del medesimo in (omissis) presso lo studio  
dell'avvocato (omissis)

Pec. (omissis)

-controricorrente -

nonchè contro

(omissis)  
, rappresentati e difesi dall'avvocato S (omissis) ed  
elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in (omissis)  
(omissis) n. (omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis) I;

Pec. (omissis)

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 2431/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA,  
depositata il 10/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
06/05/2022 dal Cons. MOSCARINI ANNA;

## Considerato che:

1. \_\_\_\_\_ (omissis), in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore \_\_\_\_\_ (omissis), convenne in giudizio la società C \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ (omissis) e la \_\_\_\_\_ (omissis) chiedendo venisse accertata la loro responsabilità, in concorso colposo tra loro, in ordine al decesso di \_\_\_\_\_ (omissis), suo compagno e padre del minore, deceduto a seguito di incidente sul lavoro. L'attrice rappresentò che il proprio congiunto, dipendente della ditta \_\_\_\_\_ (omissis) con mansioni di autista, società cui la \_\_\_\_\_ (omissis) \_\_\_\_\_ (omissis) appaltatore, si era affidata per il trasporto dei materiali, mentre provvedeva alle operazioni di scarico di cinque pannelli prefabbricati su indicazione del gruista, addetto della società \_\_\_\_\_ (omissis) decedeva a causa del crollo di due pannelli e che la causa del decesso era da imputare alle condotte delle società convenute che avevano violato le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro. Vennero chiamati in causa anche il committente e la coordinatrice per la sicurezza mentre svolsero intervento volontario la madre e i germani del defunto.

2. Il Tribunale di Cassino, davanti al quale fu riassunta la causa a seguito del fallimento della società \_\_\_\_\_ (omissis) fatta eccezione per l'improcedibilità della domanda nei confronti della fallita \_\_\_\_\_ (omissis) e la cessazione della materia del contendere con la C \_\_\_\_\_ (omissis) per intervenuta transazione, accolse la domanda e condannò in solido il committente \_\_\_\_\_ (omissis), la E \_\_\_\_\_ (omissis) \_\_\_\_\_ (omissis), \_\_\_\_\_ (omissis) \_\_\_\_\_ (omissis), quale responsabile della sicurezza e la \_\_\_\_\_ (omissis) \_\_\_\_\_ (omissis) al pagamento dei danni morali, patrimoniali e spese.

3. A seguito di appello principale della \_\_\_\_\_ (omissis), quale cessionaria della \_\_\_\_\_ (omissis) \_\_\_\_\_ (omissis) - che fece valere l'improcedibilità della domanda nei propri confronti in conseguenza dell'intervenuto fallimento della società garantita - ed incidentale della coordinatrice della sicurezza \_\_\_\_\_ (omissis) e del committente \_\_\_\_\_ (omissis) la Corte d'Appello di Roma, con sentenza del

10/4/2019, ha rigettato l'appello incidentale della (omissis), ritenendola responsabile della vigilanza sul rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche ed ha accolto, invece, l'appello incidentale del committente (omissis) all'esito di accertamento della presenza di specifiche figure preposte ai controlli di sicurezza e del ruolo "esterno" assunto dal committente rispetto al cantiere. La Corte del gravame ha altresì accolto l'appello principale di (omissis) ed ha confermato per il resto l'impugnata sentenza, compensando le spese.

**4.** Avverso la sentenza (omissis) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo.

Hanno resistito con controricorso (omissis) e, con due controricorsi "adesivi" al ricorso della (omissis) altri congiunti del deceduto, (omissis)

La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale sussistendo le condizioni di cui all'art. 380 bis c.p.c. in vista della quale la ricorrente ha depositato memoria.

**Ritenuto che:**

**1.** Con l'unico articolato motivo di censura la ricorrente deduce manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 360, 1° co nn. 3 e 5 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 6 e ss. d.lgs. n. 494/1996 nella parte in cui la Corte territoriale non ha riconosciuto una responsabilità concorrente del committente (omissis) (omissis) nella causazione dell'infortunio mortale - omezzo esame circa un fatto decisivo per il giudizio (mancato controllo in ordine alla predisposizione e all'attuazione dei Piani di sicurezza e di coordinamento). La ricorrente lamenta che la sentenza abbia escluso la responsabilità del committente facendo strame di quanto previsto dall'art. 6, co. 2 d.lgs. 494 del 1996 che pone a carico del committente l'obbligo di verificare l'adempimento degli obblighi in capo al

coordinatore per l'esecuzione di cui all'art. 5, co. 1 lett. a) dlgs. 494 del 1996.

**1.1** Il motivo, nella parte in cui solleva pretesi vizi motivazionali, è inammissibile in quanto la sentenza non ha affatto omesso di motivare in ordine ai presupposti della responsabilità del committente ma ha diffusamente motivato sull'assenza di specifica responsabilità del medesimo, nel caso concreto, in modo certamente adeguato al minimo costituzionale richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte.

Peraltro, la Corte d'Appello ha espressamente ritenuto di conformarsi alla giurisprudenza di questa Corte la quale prevede la responsabilità del committente per la sicurezza sul lavoro solo nei casi in cui il medesimo si sia reso garante della vigilanza circa le misure preventive da adottarsi in concreto e si sia riservato i poteri tecnico-organizzativi per la realizzazione dell'opera, tenuto conto della specificità dell'opera da eseguire, impartendo egli stesso direttive sui lavori da svolgere e recandosi frequentemente in cantiere così da poter percepire autonomamente eventuali situazioni di pericolo. Così Cass., L, n. 11311 del 9/5/2017: "L'art. 2087 c.c. che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all'imprenditore l'adozione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, è applicabile anche nei confronti del committente, obbligandolo a provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori, benchè da lui non dipendenti, ove egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto, riservandosi i poteri tecnico-organizzativi dell'opera da eseguire" (si veda in termini anche Cass., L. n. 17092 dell'8/10/2012).

Alla luce del richiamato indirizzo giurisprudenziale, cui il Collegio intende dare continuità, la Corte d'Appello ha escluso, in punto di fatto, che vi fosse una specifica ingerenza del committente nell'apparato di sicurezza del cantiere, esistendo specifiche figure professionali, quali il

direttore dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per la sicurezza, a ciò espressamente preposte.

**2.** Conclusivamente il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere sulle spese in quanto la ricorrente è stata ammessa al gratuito patrocinio.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Non occorre provvedere sulle spese per l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile del 6 maggio 2022

Il Presidente  
Giacomo Travaglino



Il Funzionario Giudiziario  
Francesco CATANIA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, **8 GIU 2022**

Il Funzionario Giudiziario  
Francesco CATANIA

